

**CREAZIONE IMPRESA**

**POR FESR 2014-2020**

**Azione 3.5.1 a1 e a2**

**Microcredito a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio turismo e terziario**

**1. FINALITÀ E RISORSE**

- 1.1 Finalità e obiettivi**
- 1.2 Dotazione finanziaria**
- 1.3 Soggetto gestore**

**2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

- 2.1 Soggetti beneficiari**
- 2.2 Requisiti di ammissibilità**

**3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

- 3.1 Progetti ammissibili**
- 3.2 Massimali d'investimento e caratteristiche del finanziamento**
- 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
- 3.4 Spese ammissibili**
- 3.5 Intensità dell'agevolazione**
- 3.6 Cumulo**

**4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

- 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo**
- 4.2 Presentazione della domanda**
- 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda**

**5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**

- 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento**
- 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
- 5.3 Cause di inammissibilità**
- 5.4 Valutazione dei progetti e criteri di priorità**
- 5.5 Esiti istruttori**

**6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**

- 6.1 Sottoscrizione del contratto**
- 6.2 Obblighi del beneficiario**
- 6.3 Modifiche dei progetti e variazioni**
- 6.4 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione**
- 6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)**

## **7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**

- 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**
- 7.2 Modalità di erogazione del microcredito e rimborso**

## **8. CONTROLLI E REVOCHE**

- 8.1 Verifica finale dei progetti**
- 8.2 Controlli e ispezioni**
- 8.3 Rinuncia**
- 8.4 Decadenza dal beneficio**
- 8.5 Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento**
- 8.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
- 8.7 Sanzioni**

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

- 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
- 9.3 Disposizioni finali**

## **10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **ALLEGATI**

- A) Contratto**

## 1. FINALITÀ E RISORSE

### 1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando, al fine di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli di occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali, intende agevolare

l'avvio di micro e piccole iniziative imprenditoriali, tramite la concessione di agevolazione sotto forma di microcredito, in attuazione del POR 2014/2020 per le seguenti sub azioni dell'azione 3.5.1. "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza":

- Sub a.1) – MPMI manifatturiere
- Sub a.2) - MPMI del turismo, commercio, cultura e terziario.

Il presente bando è attivato in attuazione:

- dell'iniziativa n. 12 "Aiutiamo chi vuole provarci" del Programma di governo per la X legislatura regionale di cui alla Decisione n. 5 del 01/07/2015, nell'ambito di "Giovanisi", il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani;
- del POR FESR Toscana 2014-2020 - Azione 3.5.1 a 1 e a 2 e del reg. UE n.1303/2013;
- della Delibera Giunta Regione Toscana n. 926 del 19/09/2016 "Nuovi indirizzi generali per l'attivazione degli aiuti agli investimenti nella forma del microcredito per la creazione d'impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali nel settore manifatturiero, commercio, turismo e terziario", adottata ai sensi della Decisione di G.R. n.4 del 7/04/2014.

Il presente bando è attivato ai sensi:

- dell'art. 12 della legge n. 241/1990;
- della L.R. 35/2000;
- del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;
- del DM 176/2014 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- del Regolamento (UE) 651/2014.

Il progetto oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

La tipologia di procedimento adottata dal presente bando, è quella valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

### 1.2 Dotazione finanziaria

Come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 926 del 19/09/2016 è stato costituito uno strumento finanziario, ai sensi dell'articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013, nella forma del microcredito, con una dotazione iniziale pari a Euro 16.380.212,87 così ripartita:

- Creazione impresa manifatturiero 3.5.1 a 1): Euro 5.984.343,6 con riserva di Euro 73.067,96 per l'Area interna Casentino Valtiberina (D.G.R. 1148/2016);
- Creazione impresa turismo, commercio, cultura e terziario 3.5.1 a2): Euro 10.395.869,27, con riserva di Euro 126.932,04 per l'Area interna Casentino Valtiberina (D.G.R. 1148/2016).

Tale dotazione potrà essere alimentata da eventuali risorse aggiuntive POR FESR Toscana 2014-2020, da ulteriori risorse regionali e/o nazionali.

Su tale dotazione potranno essere definite successive ulteriori riserve sulla base di specifici atti della Giunta Regionale.

### **1.3 Soggetto gestore**

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive, è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A quale "soggetto gestore" individuato con decreto 5725 del 20/12/2013.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

### **2.1 Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda:

le Micro e Piccole Imprese (MPI) così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 definite giovanili, femminili oppure di destinatari di ammortizzatori sociali ai sensi della L.R. 35/2000 e smi la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione;

persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale che costituiranno una Micro o Piccola Impresa (MPI) così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 definita giovanili, femminili oppure di destinatari di ammortizzatori sociali ai sensi della L.R. 35/2000 e smi, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda

Per imprese giovanili si intende:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione.

L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Per imprese femminili si intende:

- a) in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;

- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Per imprese di destinatari di ammortizzatori sociali, cioè soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 12 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa in possesso:

- a) in caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

La **data di costituzione** coincide:

- a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Coerentemente con quanto previsto all'art 22 del Reg (UE) 651/2014 sono sovvenzionabili le piccole imprese non quotate che ancora non hanno distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono esercitare nel territorio della Regione Toscana un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

B – *Estrazione di minerali da cave e miniere*

C – *Attività manifatturiere*

D – *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata*

E – *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento*

F – *Costruzioni*

G – *Commercio all'ingrosso e al dettaglio*, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1

- H – *Trasporto e magazzinaggio*
- I – *Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione*
- J – *Servizi di informazione e comunicazione*
- M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche*
- N – *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese*
- P – *Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52*
- Q – *Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1*
- R – *Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento*
- S – *Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96*

## **2.2 Requisiti di ammissibilità**

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda, o alla data di costituzione dell'impresa in caso di domande presentate da persone fisiche, ad eccezione del requisito di cui al punto 1 che dovrà risultare soddisfatto entro la data di conclusione dell'iter istruttorio di ammissione, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)<sup>1</sup>. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
2. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito (cash-flow) e di essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti (Centrale rischi Banca d'Italia e CRIF);
3. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione dell'agevolazione anche a titolo di anticipo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
4. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nel paragrafo 2.1; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione dell'agevolazione anche a titolo di anticipo.

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012. DM 13 marzo 2013, DM 14 gennaio 2014 e D.M. 30 gennaio 2015.

5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
7. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di presentazione della domanda di ammissione di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo<sup>2</sup>, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
8. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva<sup>3</sup> o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione<sup>4</sup>; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche<sup>5</sup>, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
9. non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale<sup>6</sup> o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)<sup>7</sup>:
  - 1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
  - 2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
  - 3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena

<sup>2</sup> Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998)

<sup>3</sup> Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

<sup>4</sup> Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

<sup>5</sup> Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

<sup>6</sup> Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

<sup>7</sup> Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

10. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso<sup>8</sup>;
11. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea<sup>9</sup>;
12. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.;
13. essere impresa di dimensione micro o piccola ai sensi del Reg. 651/2014, non essere impresa quotata, non aver ancora distribuito utili e non essere costituita a seguito fusione;
14. possedere i requisiti come definiti al paragrafo 2.1;
15. essere impresa attiva, per le imprese prive al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione dell'agevolazione anche a titolo di anticipo, salvo il caso per cui l'attività della impresa beneficiaria sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio. In tal caso tale requisito deve sussistere alla momento dell'erogazione a saldo;
16. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare al soggetto gestore la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

Le **imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda:

- **se aventi sede in un paese UE:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 3 e 4;
- **se aventi sede in un paese extraeuropeo:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 3 e 4, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 3) a 16) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nella piattaforma on-line di cui all'art.4.

---

<sup>8</sup>L.R. n.35/2000, art. 9-bis

<sup>9</sup>D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>



Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 3) e 4) sono dichiarati sotto forma d'impegno (compilando apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale prima dell'erogazione dell'agevolazione anche a titolo di anticipo.

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 8, 9, 10.

Possono presentare domanda anche le imprese già ammesse ad altre agevolazioni nella forma del prestito rimborsabile, purché alla data di presentazione della domanda abbiano richiesto al soggetto gestore l'erogazione a saldo del precedente finanziamento concesso.

### **3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

#### **3.1 Progetti ammissibili**

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto sul territorio della Regione Toscana in forza dell'agevolazione prevista dal presente bando, presentano - unitamente alla domanda di agevolazione - una specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale comprende:

- relazione descrittiva del progetto
- prospetto dei costi per voci di spesa
- piano finanziario (fonti/impieghi);
- cash flow (tabella);

#### **3.2 Massimali d'investimento e caratteristiche del finanziamento**

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 35.000,00.

L'agevolazione viene concessa nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a € 24.500,00.

La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.

Il rimborso avviene in rate trimestrali posticipate costanti (paragrafo 7.2)

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale rischi Banca d'Italia e CRIF).

### **3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**

#### **Termine iniziale**

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data della comunicazione della concessione dell'agevolazione al soggetto richiedente, di cui al paragrafo 5.5. La comunicazione di concessione verrà inviata entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'istruttoria, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana.

L'inizio anticipato del progetto, rispetto al primo giorno successivo alla data della comunicazione della concessione, è una facoltà del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di spesa.

Comunque sia sono ammesse le **spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.**

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture.

#### **Termine finale**

Le spese dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione di cui al paragrafo 5.5.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 3 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore, mediante il portale su un'apposita sezione.

In caso di esito negativo si procederà alla revoca totale e/o parziale ai sensi del paragrafo 8.5 del bando.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.

### **3.4 Spese ammissibili**

Ai sensi dell'art 22 del Reg UE 651/2014 e del Reg UE 1407/2013 sono ammissibili le seguenti spese:

#### **Spese per investimenti:**

- beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all'attività di impresa, opere murarie connesse all'investimento, quest'ultime nel limite del 50% delle stesse;

- beni immateriali. attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetti, licenze (esclusa l'autorizzazione a svolgere l'attività), know how o altre forme di proprietà intellettuale.

**Spese per capitale circolante** nella misura del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte.

Non sono ammissibili le spese per investimenti e per capitale circolante sostenute in data antecedente o contestuale a quella di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di caparra confirmatoria ovvero in conto visione.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

E' ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore - incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese - il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza.

Sono esclusi:

- gli investimenti in attivi materiali e immateriali e spese per il capitale circolante ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado;
- i beni e i servizi oggetto di finanziamento non siano fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito nel Decreto del 18-04-2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- i lavori in economia;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- gli interessi passivi;
- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese di costituzione e di quelle sostenute tramite c/c on line (home banking).
- le commissioni per operazioni finanziarie;
- le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;

- le ammende e le penali;
- le spese di rappresentanza;
- l'avviamento.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento.

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi all'approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana.-

### **3.5 Intensità dell'agevolazione**

Il valore nominale dell'aiuto concesso per l'agevolazione nella forma di "Microcredito", ossia finanziamento agevolato a tasso zero, è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).

### **3.6 Cumulo**

Gli aiuti possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

## **4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di aiuto deve essere inoltrata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al portale tramite il sito Internet <http://www.toscanamuove.it>, per via telematica, **a partire dalle ore 9.00 del 1 marzo 2017 fino ad esaurimento delle risorse** definite al paragrafo 1.2.

#### **4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo**

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo [www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante/persona fisica e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

#### **4.2 Presentazione della domanda**

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda di aiuto generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa nel caso di impresa oppure dalla persona fisica/persona fisica (futuro titolare e/o futuro/i socio/i) se si tratta di impresa da costituire. Essa deve essere completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3 e protocollata all'interno del portale.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" presente sul sistema.

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente e protocollata;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

### 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di aiuto occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

- A) La proposta progettuale di cui al paragrafo 3,1;
- B) Dichiarazione della dimensione aziendale
- C) Dichiarazione ambientale;
- D) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
- E) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- F) Documenti per la valutazione economico-finanziaria della proposta progettuale di cui alla lettera A):

- **per le sole società di capitali:** con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato, comprensivo della nota integrativa e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale; **per le sole imprese in contabilità ordinaria** non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;
- **per le sole imprese in contabilità semplificata:** con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- **per tutte le imprese:**
  - conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda ove disponibile;

- conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-programma con breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa;

G) Documentazione fornita da impresa straniera priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda;<sup>10</sup>

H) documentazione per la verifica dei requisiti di priorità di cui al punto 5.4.

**Nel caso di domanda presentata da persone fisiche la documentazione obbligatoria è la seguente:**

- I) proposta progettuale e relativa documentazione di cui alle lettere suindicate A) ed F);
- II) dichiarazione d'intenti, di costituzione d'impresa con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1., entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda e impegnativa di trasmissione della documentazione prevista alle suindicate lettere da B a H, nonché della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 da possedere alla data di costituzione dell'impresa
- III) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- IV) successivamente alla costituzione dell'impresa ed entro e non oltre 30 giorni dalla data di costituzione dell'impresa, invio, tramite portale, della ulteriore documentazione obbligatoria relativa all'impresa costituita di cui alle lettere B), C), D), E), G) e H) nonché della dichiarazione del possesso da parte dell'impresa costituita dei requisiti di cui al paragrafo 2.2. alla data di costituzione dell'impresa stessa.

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.

## 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

### 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è di competenza del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese" della Direzione "Attività Produttive" ed è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" indicato al paragrafo 1.3.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4)

<sup>10</sup> Il responsabile del procedimento dovrà indicare nel bando la documentazione necessaria.

- **valutazione** (vd. paragrafo 5.4). I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati per l'assegnazione delle eventuali priorità (vd. paragrafo 5.4)
- **esiti istruttori** (vd. paragrafo 5.5).

## 5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda .

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati nel paragrafo 4.3 del bando ;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 2) a 6) e ai punti 13), 14) e 15) del paragrafo 2.2. Il requisito di cui al punto 1) del paragrafo 2.2 dovrà risultare regolare entro la data di conclusione dell'iter istruttorio di ammissione. A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1), 2), del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 3), 4) e 15) se posseduti, 5), 6), 13) e 14) del medesimo paragrafo;
- la validità economica, competitività e sostenibilità del progetto:
  - pertinenza e congruità delle spese previste;
  - redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito intesa come possesso di un cash flow annuo almeno pari alla somma delle rate di rimborso annuali previste, verificata a seguito della compilazione del relativo modello (cfr. allegato disponibile sul portale);
  - regolarità del rimborso di altri finanziamenti (Centrale Rischi Banca d'Italia e Crif).

Nel caso di persone fisiche, l'attività istruttoria è diretta ad accertare la pertinenza e la congruità delle spese previste, la regolarità della domanda e della documentazione allegata, nonché la redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito intesa come possesso di un cash flow annuo almeno pari alla somma delle rate di rimborso annuali previste, verificata a seguito della compilazione del relativo modello (cfr. allegato disponibile sul portale).

In caso di esito positivo sarà inviata alla persona fisica una comunicazione di ammissibilità del progetto con relativa assunzione di prenotazione delle risorse.

Nel caso in cui l'impresa non invii la documentazione obbligatoria di cui al punto IV) del paragrafo 4.3 entro il termine ivi indicato, la Regione Toscana procede all'annullamento della riserva suindicata e alla comunicazione dell'inammissibilità della domanda.

Si precisa che l'effettiva concessione del microcredito, con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.4, avverrà successivamente all'esito positivo dell'istruttoria della documentazione



obbligatoria di cui al punto (IV) del paragrafo 4.3, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 2) a 6) e ai punti 13), 14) e 15) del paragrafo 2.2 e del punto 1) del paragrafo 2.2 che dovrà risultare regolare entro la data di conclusione dell'iter istruttorio di ammissione, alla data di costituzione dell'impresa.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui il soggetto gestore incaricato dell'istruttoria, lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

### **5.3 Cause di inammissibilità**

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (compresa quella prevista per le persone fisiche) prevista al paragrafo 4.3;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6), 13), 14) e 15) di cui al paragrafo 2.2 nonché del rispetto dei valori minimi e massimi d'investimento ammessi previsti nel paragrafo 3,2 e di altri criteri previsti dal bando;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- l'assenza del programma di spesa;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa alla domanda presentata;
- esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2;

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

### **5.4 Valutazione dei progetti e criteri di priorità**

Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica della sussistenza dei seguenti criteri di priorità:

A parità di data di presentazione della domanda (giorno, ora, minuto e secondi), sarà data priorità a:

1. Imprese ubicate nelle aree di crisi:

- aree di crisi complessa di Piombino e Livorno e area di crisi di Massa Carrara (delibera di G.R. 199/2015);

- aree di crisi dell'Amiata (delibera di G.R. 469/2016)

- aree di crisi non complessa (delibera G.R.1204/2016).

2. Imprese che intendono usufruire oppure hanno usufruito di servizi di supporto integrati forniti da incubatori d'impresa;

3. Imprese che prevedono aumento occupazionale.

4. Per le imprese turistiche: Progetti presentati da imprese che fanno parte di cluster di prodotto e/o di destinazione turistica riferiti a Modelli di gestione sostenibile coerenti con la Piattaforma Turismo realizzata dalla Regione Toscana (deliberazione GR. N. 667/2012) in applicazione della azione n. 11 della Comunicazione Commissione UE 352/2010 - azione n.11 - per il riconoscimento, sulla base del modello NECSTouR, del Marchio europeo delle Destinazioni turistiche di eccellenza.

5. Imprese ubicate nelle aree interne di cui alla DGRT n. 289/2014 e ss.mm.ii.

## **5.5 Esiti istruttori**

L'attività istruttoria si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (fatto salvo eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al punto 5.2.).

Per le domande presentate da persone fisiche il completamento dell'attività istruttoria, successiva alla costituzione dell'impresa, si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione obbligatoria prevista al punto IV) del paragrafo 4.3, fatto salvo eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al punto 5.2.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità dovrà essere inviata, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'istruttoria.

La trasmissione dei relativi atti (contratto da sottoscrivere, delibera di concessione e documentazione inerente al "tutoraggio" di cui al paragrafo 5.6) avverrà tramite il portale toscanamuove.it dal soggetto gestore in nome e per conto della Regione Toscana entro:

- la fine del mese corrente, nel caso di comunicazione di concessione inviate entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese;

- il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo, nel caso di comunicazione di concessione inviate dopo il 15° (quindicesimo) giorno del mese corrente.

La Regione Toscana trimestralmente provvederà alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire gli elenchi delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. In caso di sopravvenute risorse disponibili la Regione Toscana si riserva di mantenere la validità degli elenchi e di provvedere allo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate.

## **5.6 Attività di Tutoraggio**

In attuazione del DM 176/2014 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), saranno prestati a favore dei soggetti beneficiari i servizi di cui ai punti a) e g) dell'art. 3 dello stesso DM 176/2014 “Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio”, di seguito elencati:

A1) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;

A2) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Per lo svolgimento dei suindicati servizi saranno disponibili sul portale Toscanamuove.it tutte le informazioni necessarie per accedere al servizio.

# **6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**

## **6.1 Sottoscrizione del contratto**

Entro 30 giorni dalla data di inserimento del contratto sul portale Toscanamuove.it il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere il contratto stesso, allegato al presente bando, redatto secondo lo schema disponibile sul portale, tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>.

La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile del procedimento della Regione Toscana.

La mancata sottoscrizione del Contratto da parte del Beneficiario entro i termini previsti comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il “Piano di rientro” che sarà definito successivamente alla conclusione del progetto, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base delle somme effettivamente e correttamente rendicontate.

## **6.2 Obblighi del beneficiario**

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto di cui all'Allegato A.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a svolgere le attività necessarie per informare e comunicare al pubblico in merito al sostegno ricevuto nel quadro del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana.

In particolare:

- 1) **Tutte le attività di informazione e di comunicazione svolte dal Beneficiario** devono riconoscere il sostegno del Fondo FESR all'operazione riportando: (i) l'emblema dell'Unione, (ii) un riferimento all'Unione, (iii) un riferimento al fondo FESR che sostiene l'operazione. L'emblema dell'Unione deve essere sempre chiaramente visibile, occupare una posizione di primo piano e avere dimensioni adeguate a quelle del materiale o del documento utilizzato. Per gli oggetti promozionali o di dimensioni ridotte non è obbligatorio fare riferimento al Fondo FESR.

Sul sito web del Beneficiario, l'emblema dell'Unione e il relativo riferimento devono essere immediatamente visibili nell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la barra verso il basso, mentre il riferimento al Fondo deve essere comunque visibile sul medesimo sito web. Il Beneficiario deve utilizzare il blocco loghi reso disponibile dall'Autorità di Gestione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR 2014-2020.

- 2) **Durante l'attuazione dell'operazione ed entro tre mesi dal completamento dell'operazione**

Il Beneficiario deve:

- informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal fondo FESR, pubblicando sul proprio sito web, se esiste, una breve descrizione dell'operazione, che illustri le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario del FESR ricevuto dall'Unione Europea;
- deve collocare almeno un poster di formato minimo A3 con informazioni sul progetto e che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Il poster deve essere collocato in un luogo facilmente visibile per il pubblico (come, ad esempio, l'area di ingresso di un edificio) e dovrà essere realizzato utilizzando il format che l'Autorità di Gestione mette a disposizione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR 2014-2020. Tale poster deve fungere anche da targa permanente.

### **6.3 Modifiche dei progetti e variazioni**

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, fermo restando:

- l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto all'importo dell'investimento ammesso indicato nella comunicazione di concessione;
- tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal paragrafo 3.3. del bando;
- il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 3.2;
- il rispetto del paragrafo 3.4;
- il rispetto della percentuale minima di realizzazione dell'80% del progetto ammesso; è ammessa una realizzazione del programma inferiore all'80% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.4 con riferimento alle singole voci di spesa ed al limite minimo pari e euro 8.000,00 di cui al paragrafo 3.2.

Le suddette richieste di variazioni devono essere presentate in forma di istanza *on line* mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, durante il periodo di realizzazione del progetto, e sono sottoposte a istruttoria e autorizzazione da parte del soggetto gestore.

Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate, in forma di istanza *on line* mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando.

Per le imprese giovanili in caso di variazioni, i nuovi soci e/o il nuovo titolare effettivo devono avere un'età non superiore a quarant'anni, entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (3 anni dall'approvazione della rendicontazione finale di spesa).

#### **6.4 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione**

Si ha modificazione del beneficiario nel caso in cui la modifica interviene entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (3 anni dall'approvazione della rendicontazione finale di spesa).

Procedure:

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca dell'agevolazione.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Le agevolazioni concesse e non erogate, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Fattispecie:

##### **A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.**

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

*Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.*

## **B) Trasformazione**

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

## **C) Fusione per incorporazione/unione**

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

## **D) Scissione**

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del 6.2 solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

### **6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)**

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dalla approvazione della rendicontazione finale di spesa), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica.

Pertanto tutte le fattispecie suindicate previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito determinato con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2 in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto, che può essere anche una persona fisica, non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro.

## **7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**

### **7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**

La rendicontazione finale delle spese ammissibili di cui al punto 3.4 deve avvenire entro il mese successivo alla data di conclusione del progetto definita al paragrafo 3.3. La rendicontazione finale è approvata con atto della Regione Toscana.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno quindi riferirsi all'unità locale toscana ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili.

Le spese per le quali è concesso l'aiuto non possono essere diverse da quelle previste nel progetto ammesso, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6.3 del bando in caso di modifiche ai progetti.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il termine di completamento del progetto.

I Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione secondo quanto previsto all'art 140 del Reg (UE)1303/2013 e comunque per almeno i 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

Tutti gli originali di spesa relativi alle spese di investimento ammissibili e rendicontate devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

*"Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR Toscana 2014- 2020 –Azione 3.5.1  
A1 e A2 - ammesso per l'intero importo o per l'importo di  
Euro ....."*

**Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>:**

- relazione attestante la realizzazione del progetto;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, sottoscritta dal legale rappresentante;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione delle spese sostenute;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili, pagamenti tramite c/c bancario on line, dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario; è ammissibile anche la documentazione scaricata dall'home banking;
- dichiarazione relativa agli indicatori previsti dal monitoraggio fisico POR Creo FESR 2014 -2020 relativi all'occupazione in termini di ULA;

**Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario**

- contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);
- libri contabili;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili, pagamenti tramite c/c bancario on line, dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario; è ammissibile anche la documentazione scaricata dall'home banking;
- ogni altra documentazione attinente.

**Modalità di erogazione del Microcredito e rimborso**

L'erogazione del Microcredito è subordinata alla sottoscrizione del contratto.



L'erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore da presentare esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it> con le seguenti modalità:

- in conto anticipo entro 30 giorni dalla richiesta per un importo non superiore all' 80% del finanziamento concesso al beneficiario;
- a saldo entro 60 giorni dalla richiesta con rendicontazione presentata dal beneficiario.

L'erogazione in anticipo o a saldo avverrà compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia., ferma restando eventuale sospensione dei termini di cui al punto 5.2 per integrazione della documentazione presentata.

L'erogazione del finanziamento (anticipo o a saldo) è preceduta dalla verifica dei requisiti di cui ai paragrafo 2.2 punti 1), 3), 4), 5), 14) e 15).

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo e/o saldo) verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultano procedimenti penali in corso o quando risultano provvedimenti di condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.è. art 25 septies del DLgs 231/2001)
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del DLgs 81/2008)
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ( art 603 bis c.p.)
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (DLgs 24/2014 e DLgs 345/1999)
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art 37 L. 689/1981)

L'erogazione a saldo è preceduta dall'approvazione della rendicontazione finale di spesa con atto della Regione Toscana.

La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.

Il rimborso del finanziamento è dettagliato nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento e prevede:

- rate trimestrali posticipate costanti;
- numero di rate: 22

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

## 8. CONTROLLI E REVOCHE

### 8.1 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tale verifica è effettuata sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione ed è diretta ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

La relazione tecnica conclusiva deve essere elaborata conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Toscana muove

### 8.2 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità:

#### A. Dopo la comunicazione degli esiti istruttori

Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procede ai controlli a campione, a pena di decadenza<sup>11</sup>, su tutti i soggetti finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 7 a 12 e 16 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda o data di costituzione dell'impresa (in caso di domanda presentata dalle persone fisiche)

#### B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

- controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 3), 4) e 5) e 14) al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal contratto;
- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

In ordine alle relazioni ed attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 ed il 70%.

---

<sup>11</sup> Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del “rating di legalità”, l'amministrazione procede alla verifica dei requisiti di cui ai punti 8), 9) e 10) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In ordine alle autocertificazioni presentate per carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) l'Amministrazione regionale effettua i controlli ai sensi della decisione della Giunta regionale n.4 del 25/10/2016 prima di ogni erogazione.

### 8.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione di cui al paragrafo 5.5, l'**eventuale rinuncia** all'aiuto firmata digitalmente<sup>12</sup>.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione<sup>13</sup> come indicato al paragrafo 8.6.

### 8.4 Decadenza dal beneficio

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, determina, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- mancata rispetto dei termini di costituzione come definiti nel paragrafo 2.1 per i soggetti che hanno presentato domanda quali futuri titolari/soci di imprese ancora da costituire.
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- esito negativo, anche di uno dei controlli di cui al paragrafo 8.1 e 8.2;
- mancata sottoscrizione del Contratto;
- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento definitivo; in questo caso, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 123/1998, con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione

<sup>12</sup> Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

<sup>13</sup> Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito;

- mancato raggiungimento del limite minimo di investimento come previsto al paragrafo 3.2,
- risoluzione per inadempimento del contratto conseguente al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall'articolo 4 dello stesso, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;
- rinuncia di cui al paragrafo 8.3.

### 8.5 Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui al precedente punto 8.4 la Regione Toscana procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La **revoca totale**, tranne i casi di rinuncia di cui al paragrafo 8.3 e il caso di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituisce causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Detta fattispecie costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tale, dovrà essere accertata espressamente dalla Regione Toscana che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla **revoca parziale** del beneficio concesso.

L'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla **revoca parziale** del contributo:

- la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento; tale variazione dovrà comunque essere autorizzata dal soggetto gestore ai sensi del paragrafo 6.3 del bando, altrimenti si procede alla revoca totale;
- la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di **revoca del beneficio del termine** il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al paragrafo 7.2 con le modalità previste nel Contratto.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

## **8.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto<sup>14</sup>, sulla base delle tariffe approvate con delibera di Giunta Regionale. n. 506/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente.

<b>Costo di istruttoria</b>	<b>Costo di erogazione</b>
Euro 370,00 oltre IVA	Euro 450,00 oltre IVA

## **8.7 Sanzioni**

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione

<sup>14</sup> Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso e nel caso di revoca ai sensi dell'articolo 8.3, il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

## 9.DISPOSIZIONI FINALI

### 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”. il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché in attuazione del Decreto legislativo n. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e ss.mm.ii;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [simonetta.baldi@regione.toscana.it](mailto:simonetta.baldi@regione.toscana.it).

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:

- per Fidi Toscana S.p.A. il Direttore generale pro-tempore;
- per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero;
- per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli.

L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

- Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: [privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it), [reclami@fiditoscana.it](mailto:reclami@fiditoscana.it).

-Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: [servizioreclami@artigiancredittoscano.it](mailto:servizioreclami@artigiancredittoscano.it),  
-Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: [privacy@artigiancassa.it](mailto:privacy@artigiancassa.it),  
[reclami@artigiancassa.it](mailto:reclami@artigiancassa.it).

## 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso<sup>15</sup> viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a:

- Toscana Muove ([www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it)): [info@toscanamuove.it](mailto:info@toscanamuove.it) ; numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.
- Giovanisi ([www.giovanisi.it](http://www.giovanisi.it)): e-mail: [info@giovanisi.it](mailto:info@giovanisi.it) ; numero verde 800098719 (lun-ven, ore 9.30-16)

## 9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art 115 del Reg.(UE) 1303/2013 e dell'art. 6 del Reg. n. 821/2014, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande..

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) nei casi previsti dal Regolamento..

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

---

<sup>15</sup> di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

## **10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

### UNIONE EUROPEA

- ✓ **REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato**
- ✓ **REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».**
- ✓ **REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio**

### NAZIONALE

- **LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**
- **D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59**
- **LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)**
- **D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**
- **D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**
- **D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti**



- D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
- D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94

#### REGIONE TOSCANA

- LEGGE REGIONALE n. 1 del 07-01-2015 recante Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008
- LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 e ss.mm., recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa
- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014, recante Direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili

- DELIBERA G.R. n. 926 del 19/09/2016 “ Nuovi indirizzi per l’attivazione degli aiuti agli investimenti nella forma del microcredito per la creazione d’impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali nel settore manifatturiero, commercio, interventi di sostegno allo start up (avviamento e consolidamento) delle piccole imprese giovanili operanti nei settori del manifatturiero, del commercio, turismo e attività terziarie, nonché delle imprese innovative”.